



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 20
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: L.R. 11/2017 e smi. - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO comunale al Regolamento Edilizio Tipo approvato in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Comuni del 20/10/2016, recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 554/2017 e successiva integr. DGR n. 648/2017.
ADEGUAMENTO DELLE Norme Tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente alle Definizioni uniformi.
APPROVAZIONE BOZZA ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 3/2009.

L'anno duemila diciannove il giorno undici del mese di ottobre alle ore 9,15, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Ottavia MATERA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/1995 pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 4/08/1995 fu definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale di Andria (nel seguito PRG) comprendente -tra l'altro- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) ed il Regolamento Edilizio (RE) (Elaborato integrativo n° 20);
- l'art. 4, co. 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i., secondo il quale il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
- l'art. 2 della L.R. n° 3 del 9 marzo 2009 recante "Norme in materia di regolamento edilizio", dispone che "La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale";
- con l'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n° 125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell' art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28/08/1917, n° 281) tra il

Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo ai sensi dell'art.4, c.1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, è stato predisposto lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo" (RET) di cui all'Allegato 1 e relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni statali sovraordinate in materia edilizia (allegato B);

- che secondo quanto disposto dall'art.2, comma 1 del suddetto Accordo Conferenza Unificata, la Regione Puglia ha provveduto:
 - al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Delib. Giunta Regionale n. 554 dell'11/04/2017);
 - all'individuazione, alla luce della normativa regionale vigente, delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici, dettando, in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi in fase di prima applicazione (Delib. Giunta Regionale n. 648 del 04/05/2017);
 - a regolare il procedimento di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento Edilizio Tipo (RET), ivi comprese le specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (L.R. 18 maggio 2017, n° 11 e L.R. 27 novembre 2017, n. 46);
- VISTA la Delib. di G.R. del 21/12/2017 n. 2250, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11.01.2018, recante: "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo". Il testo regionale, a differenza del regolamento unico nazionale, contiene 53 definizioni uniformi (11 in più rispetto alle 42 nazionali).

Il provvedimento integra i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017 e recepisce, quale parte integrante della deliberazione, lo "Schema di Regolamento Edilizio Tipo" allegato alla stessa Deliberazione, adottato a seguito dell'Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono ivi richiamate.

Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018;

- CONSIDERATO che l'art. 2 della L.R. n° 11 del 18 maggio 2017 e s.m.i. prevede che:
 - a) i Comuni, con deliberazione di consiglio comunale, **devono** adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine del "31 dicembre 2017";
 - b) trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo;
 - c) i Comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) i Comuni **possono** procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del Consiglio Comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa

alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT);

- CONSIDERATO altresì che lo Sportello Unico Edilizia (SUE) ha predisposto, in conformità alle disposizioni sopra citate, il Nuovo Regolamento Edilizio per conformarlo allo Schema Tipo approvato con gli atti regionali. Lo stesso si articola in due Parti:
 - nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
 - nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio nazionale.

La prima parte comprende i seguenti allegati:

- Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
- Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio;

- CONSIDERATO inoltre che l’Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Settore 2 ha proceduto ai sensi dell’art. 2 comma 5 L.R. n° 11 del 18/05/2017 all’adeguamento delle Norme Tecniche d’attuazione del P.R.G. vigente alle definizioni uniformi (Allegato VNTE), al fine di mantenere invariate le previsioni dimensionali;
- DATO ATTO che al fine di garantire adeguato coinvolgimento e partecipazione sono stati attivati molteplici e ripetuti incontri tecnici e tematici con i rappresentanti degli Ordini tecnici professionali (Tavolo Tecnico), anche in forma congiunta con la 5^a Commissione della precedente Consiliatura, come da atti della Stessa, e le cui proposte di modifiche ed integrazioni sono state parzialmente accolte dall’Ufficio; tale attività partecipativa si è conclusa il giorno 08/10/2019;
- DATO ATTO che è stato acquisito giusta nota ASBAT prot. 50335 del 19/07/2019 registrata al ns. prot. gen. 66422 del 22/07/2019 il necessario parere preventivo e vincolante della Azienda Sanitaria Locale ASLBAT in ordine ai contenuti igienico-sanitari del nuovo Regolamento Edilizio;
- DATO ATTO inoltre che con nota prot. 37797 del 19/04/2019 il Servizio S.U.E. e il Servizio Pianificazione Strategica hanno formulato un interpello per chiarimenti ai fini della corretta interpretazione delle “Definizioni uniformi” nn° 46, 28 e 27 del RET alla competente Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- Vista le “Note esplicative” di cui alla Circolare approvata con Deliberazione G.R. n. 1550 del 02/08/2019;
- CONSIDERATO che l’art. 3 comma 1 della L.R. n° 3 del 9 marzo 2009 dispone che *“Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale”* e che pertanto occorre preliminarmente approvare il Regolamento Edilizio Comunale predisposto dal competente Settore 1 – Servizio S.U.E. - quale parte

integrante e sostanziale alla presente deliberazione, in uno da pubblicare sul sito istituzionale: <http://www.comune.andria.bt.it> ai fini della consultazione pubblica e del processo di partecipazione attiva dei cittadini e di soggetti pubblici e privati interessati, disponendo inoltre che eventuali osservazioni e controdeduzioni potranno essere prodotte dagli interessati entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi atti sull'Albo pretorio informatico del Comune di Andria;

- STANTE la competenza del Consiglio Comunale ad approvare il presente atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 L.R. 3/2009 e dato atto che con D.P.R. del 21 maggio 2019 é stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Andria e nominato Commissario Straordinario il dott. Gaetano Tufariello, per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
- VALUTATO che è ferma intenzione di questa Amministrazione Commissariale porre in essere tutte le condizioni normative di agevole consultazione, ispirate ai principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della azione amministrativa, stante il lasso di tempo già intercorso rispetto alla scadenza indicata dalla L.R. 11/2017 (31/12/2017);
- PRESO ATTO che il Dirigente del Settore 1 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- DATO ATTO inoltre che il Dirigente della Settore Finanziario non ha espresso parere in quanto l'atto è privo di riflessi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;
- VISTI:
 - il D. Lgs. 267/2000 e smi;
 - il d.P.R. 380/01 e smi;
 - la L.R. n° 3/2009;
 - la L.R. n° 11/2017 e smi;
 - la L.R. n° 46/2017 e smi;
 - la D.G.R. n° 2250 del 21/12/2017;

DELIBERA

1. di approvare la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Comuni del 20/10/2016, recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 554/2017 e successiva integrazione ex DGR n. 648/2017, nonché in conformità alla L.R. n° 11/2017 e s.m.i.;
3. di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 3/2009 la Bozza di Regolamento Edilizio Comunale proposto dal competente Settore 1 – Servizio S.U.E. - parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, in uno da pubblicare sul sito istituzionale: <http://www.comune.andria.bt.it> e sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Andria, ai fini della consultazione pubblica e del processo di partecipazione attiva dei cittadini e di soggetti pubblici e privati interessati;
4. di approvare la Bozza di Adeguamento delle Norme Tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente alle definizioni uniformi (Allegato VNTE), dando atto che si mantengono invariate le previsioni dimensionali e che - ai sensi dell'art. 2 comma 5 L.R. n° 11 del 18/05/2017 - la presente e successiva Deliberazione di approvazione definitiva dell'Allegato VNTE al “Regolamento Edilizio Comunale”, non costituirà variante urbanistica;
5. di disporre che eventuali osservazioni potranno essere prodotte dagli interessati entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi atti sull'Albo pretorio informatico

del Comune di Andria, ed a cui seguiranno le controdeduzioni d'Ufficio entro i successivi 30 giorni;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
7. di demandare al Dirigente del Settore 1 l'attuazione degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;

infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Gaetano TUFARIELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Ottavia MATERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 14 OTT. 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ottavia MATERA